Massimo Tarantini

La nascita della normativa di tutela dei beni paleontologici in Italia nel 1927

Riassunto – *L'articolo, grazie anche a documentazione d'archivio inedita, ricostruisce le vicende che portarono nel 1927 all'approvazione della prima norma dedicata in Italia alla tutela dei beni paleontologici. Protagonisti di questa vicenda furono in prevalenza archeologi e paleontologi interessati alla preistoria dell'uomo che vedevano nello studio dei resti faunistici uno strumento essenziale per ricostruire l'economia e il clima del passato. In questo senso i resti faunistici avevano una relazione stretta con i beni archeologici cui si trovavano associati. In questa azione alcuni studiosi, legati all'Istituto italiano di paleontologia umana, furono sostenuti all'interno della Direzione generale antichità e belle arti da Francesco Pellati, estensore materiale della norma del 1927. Per quanto motivata da una specifica prospettiva scientifica, l'approvazione vera e propria della norma fu tuttavia determinata da un episodio contingente e si collega al tema dell'inalienabilità e del mantenimento al patrimonio nazionale dei beni paleontologici.*

1. Premessa

Negli ultimi anni, grazie soprattutto all'iniziativa della Società paleontologica italiana, la necessità di una revisione della normativa per la tutela dei beni paleontologici è tornata ad essere oggetto di dibattito e proposte (SPI, 2018 e 2019; Martinetto *et al.*, 2018; Cioppi *et al.*, 2020; Pessina, Wierer, 2020). L'equiparazione dei beni paleontologici a quelli di natura storica, artistica e archeologica, introdotta nella legislazione con l'art. 1 del r.d.l. n. 2461 del 1927 e come tale sostanzialmente mantenuta anche nella successiva normativa in materia (dalla legge 1089/1939 al d.lgs. 42/2004[1]), ha rappresentato senz'altro un importante strumento per tutelare beni di cui, prima di allora, era permessa la libera ricerca e circolazione, con tutto quello che ne conseguiva. Alla stesso tempo, tuttavia, tale equiparazione si è rivelata assolutamente inadeguata in rapporto a una situazione che presenta differenze importanti rispetto ai beni artistici o archeologici. La grandissima diffusione e varietà dei beni paleontologici, e in particolare dei fossili più comuni, rende infatti la rigida applicazione della norma introdotta nel 1927 allo stesso tempo velleitaria (anche per la cronica carenza di personale e strutture dedicate) e inutilmente repressiva.

Nel contesto di questo rinnovato dibattito, che ha portato nel 2020 all'istituzione di un apposito gruppo di lavoro presso la Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio[2], vi sono state varie messe a punto sulla storia del quadro legislativo, a partire naturalmente dal decreto 2461/1927. Sull'origine di questa prima norma non risultano tuttavia indagini specifiche, che potrebbero tra l'altro contribuire a chiarire lo spirito originario del legislatore.

Nelle pagine che seguono viene dunque presentata una ricostruzione del percorso che portò all'elaborazione dell'art. 1 del decreto 2461, mostrando come esso si situi in larga parte nel quadro delle attività dell'allora costituendo Istituto italiano di paleontologia umana (d'ora in avanti IIPU). Appare dunque necessario illustrare anzitutto il rapporto tra paleontologia e archeologia preistorica e il percorso che portò alla fondazione dell'IIPU, insistendo sulle ragioni scientifiche che ne furono alla base e in particolare sul valore centrale assegnato alla paleontologia nella ricerca sul Paleolitico in Italia. In questo quadro, e nel rapporto organico dell'IIPU con le soprintendenze e la Direzione generale delle antichità e belle arti (AA.BB.AA), si collocano le prime proposte per una norma a tutela dei beni paleontologici, la cui promulgazione nel settembre 1927 – come mostrano alcuni documenti inediti – avvenne per scongiurare il rischio del reiterarsi dell'esportazione massiva dei resti di vertebrati pleistocenici di uno dei più celebri siti fossiliferi italiani.

1. L'art. 1 del r.d.l. n. 2461 modificò il primo comma dell'art. 1 di quella che era allora la legge quadro in materia di tutela, la legge 364 del 20 giugno 1909. Il primo comma venne modificato come segue: «Sono soggette alle disposizioni della presente legge le cose immobili e mobili che abbiano interesse storico archeologico, paletnologico, paleontologico o artistico». Questo comma venne in seguito ripreso nella sostanza, sia pure con alcune variazioni lessicali significative (cfr. Gambari, 2000, p. 74), dall'art. 1 della legge 1089/1939, che recitava: «Sono soggette alla presente legge le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, compresi: a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà […]».

2. Si tratta del *Gruppo di lavoro per la formulazione di linee guida e soluzioni operative per il riconoscimento e la tutela dei beni e delle cose di interesse paleontologico*, istituito con d.d.g. n. 870 del 30 giugno 2020. Sull'argomento si veda anche Pessina, Wierer, 2020, pp. 19-20 e la recente circolare n. 24/2021 della Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio che individua i referenti regionali della SPI disponibili per consulenze e collaborazioni.

2. I rapporti tra paleontologia e paletnologia

Nell'ultimo quarto dell'Ottocento i rapporti tra paleontologia e archeologia preistorica (allora chiamata paletnologia) non furono facili. La ricerca preistorica era nata, in Italia, negli anni 1860 dalla convergenza di interessi di studiosi provenienti da diversi campi disciplinari: geologia e paleontologia, antiquaria e archeologia, antropologia. La preistoria venne in quegli anni ad essere oggetto di largo interesse anche in rapporto a questioni identitarie (l'unità nazionale appena compiuta), sulla natura dello Stato (federalista *vs.* centralista), scientifiche (con le prospettive e le controversie aperte dall'evoluzionismo), che ne spiegano la rapidissima istituzionalizzazione. Questa avvenne nel 1875 con la fondazione a Roma del Museo nazionale preistorico-etnografico, cui seguì nel 1877 l'istituzione, sempre a Roma, di una cattedra stabile di paletnologia, la prima del genere al mondo. Al centro di questo processo di istituzionalizzazione vi fu Luigi Pigorini (1842-1925), principale artefice e beneficiario di entrambe le iniziative. Pigorini fu abile nel delineare per la ricerca preistorica un'identità metodologica che la staccava, rendendone necessaria l'autonomia, dalle sorelle maggiori (geologia, antropologia, archeologia) che rivendicavano, talora esplicitamente, la competenza su specifici ambiti cronologici (Tarantini, 2012, pp. 95-106).
La strategia di Pigorini, come del resto avviene spesso nel processo di istituzionalizzazione di nuove discipline, comportò la definizione di nuovi confini disciplinari. E i confini talora diventano barriere. Così sembra essere stato per il rapporto con la paleontologia. Lo rivela ad esempio, fin da quei primi anni, la protesta del naturalista Pellegrino Strobel (1821-1895), figura chiave nella nascita degli studi preistorici in Italia, mentore di Pigorini e con lui fondatore nel 1875 del *Bullettino di paletnologia italiana*, primo periodico dedicato alla preistoria di una sola nazione. Ebbene, nel 1877 Strobel poteva scrivere, rivolgendosi al resto della redazione: «A chi mi volesse tacciare d'aver trattato in un periodico paletnologico [*sc.* il BPI] dei temi più di geologia o paleontologia che di paletnologia, chiederò di segnarmi egli nettamente il confine tra l'una e le altre scienze» (Strobel, 1877, p. 166).
Nei decenni seguenti Pigorini mantenne salda la prospettiva metodologica da lui delineata. Egli continuò a fondare il ragionamento sulla base esclusivamente dei materiali archeologici. Anche nella discussione, allora fondamentale, sull'origine e gli spostamenti delle popolazioni nell'antichità, pur accogliendone implicitamente le conclusioni, Pigorini non si appoggiò ad esempio sui risultati della linguistica comparata indoeuropea.
Se giustificata nel contesto dell'istituzionalizzazione della disciplina, la prospettiva metodologica di Pigorini, unita a una personale deriva dogmatica e 'baronale', finì presto per tradursi in un ostacolo concreto a qualsiasi collaborazione interdisciplinare e all'apertura a nuovi strumenti di ricerca. I limiti di questa impostazione risaltarono in maniera particolarmente evidente nella controversia che, ai primi del Novecento, oppose Pigorini a Ettore Regalia (1842-1914), un naturalista che faceva capo alla fiorentina Società italiana di antropologia ed etnologia (SIAE) di Paolo Mantegazza (1831-1910), di cui Regalia fu stretto collaboratore e spesso sostituto nell'insegnamento e nella direzione dell'istituto. Nel 1904 Regalia, attraverso lo studio delle faune scavate a grotta Romanelli, in Puglia, mostrò come le industrie litiche rinvenute in quel sito fossero da attribuire al Paleolitico superiore, la cui esistenza in Italia era sempre stata negata da Pigorini. Questi intervenne con una recensione assai dura, dichiarando di non volersi «intrattenere» su dati desunti dallo studio della fauna: egli rifiutava esplicitamente l'uso di dati paleontologici per la datazione di uno strato archeologico (Pigorini, 1904, p. 153). Alla risposta serrata di Regalia alle critiche ricevute, Pigorini reagì portando la questione direttamente nella SIAE, dimettendosi polemicamente da socio. Il consiglio della SIAE sostenne allora che le posizioni di Regalia non erano quelle della Società e Pigorini, ottenuta soddisfazione, non solo ritirò le sue dimissioni ma venne nominato vice-presidente. Si trattò di una vera umiliazione per Regalia, che lasciò traccia nella memoria collettiva[3].
Il ruolo assegnato da Regalia alla ricerca paleontologica non si limitava alla datazione dei contesti archeologici, pur essendo questa la motivazione prima. Dopo l'individuazione agli inizi del Novecento delle oscillazioni climatiche legate alle glaciazioni, con alternanza della successione *tundra-foresta-steppa,* un complesso faunistico diventava strumento di datazione nella misura in cui permetteva di ricostruire un paleoambiente. E così a Romanelli, ad esempio, Regalia individuò per la prima volta in Italia un ambiente di steppa che, correlando fasi glaciali e successioni faunistiche, attribuì alla seconda fase dell'interglaciale Riss-Würm. Non solo. Poiché la paleontologia permetteva di ricostruire le condizioni ambientali generali, ne derivava per Regalia «che, se in quel luogo stesso ebbe stanza l'Uomo, si ha la prova che questi visse in un ambiente formato e caratterizzato da quelle condizioni appunto, che gli avanzi organici rivelano» (Stasi, Regalia, 1904, p. 53). Insomma, nel momento in cui la paleontologia permette di ricostruire la cornice ambientale delle culture preistoriche, essa – sosteneva Regalia – «diviene forse, o senza forse, *la più valida alleata della scienza paletnologica*, come quella che può fornirle i dati forse più significativi, di cui la seconda abbisogna» (*ib.*: 52-53; corsivo aggiunto)[4].

3. Mi riservo di tornare con maggiori dettagli su questa vicenda, ricostruita sulla base di documenti conservati nell'archivio Luigi Pigorini (Dipartimento dei beni culturali, Università di Padova).
4. Per un più ampio inquadramento di questo dibattito mi permetto di rinviare a Tarantini, 2002a.

3. L'istituzionalizzazione della paleontologia umana

Pochi anni dopo la controversia su Romanelli, l'antropologo Aldobrandino Mochi (1875-1931), appena succeduto a Mantegazza alla cattedra fiorentina, riprese in mano la questione del Paleolitico superiore facendo suo l'approccio di Regalia. Analoga fu però la reazione di Pigorini. Nella riunione del 1911 della Società italiana per il progresso delle scienze, a Mochi che esponeva «come i vari orizzonti paleolitici italiani possano datarsi con i criteri delle variazioni climatiche quaternarie dovute alle glaciazioni e quindi della successione faunistica», Pigorini oppose ancora «l'opportunità di applicare alla paletnologia i criteri archeologici piuttostochè i criteri paleontologici» (SIPS, 1912, p. 899). Era evidente insomma che un programma interdisciplinare di ricerca sul Paleolitico, in cui la paleontologia assumeva un ruolo centrale, sarebbe stata costretto a muoversi in opposizione alla paletnologia ufficiale. Da qui l'esigenza di un nuovo istituto di ricerca, che su iniziativa di Mochi e di Gian Alberto Blanc (1879-1966) venne fondato a Firenze nel 1913 con il nome di Comitato per le ricerche di paleontologia umana (CRPU) e con lo scopo dichiarato di risolvere «alcuni dei problemi relativi alla successione degli orizzonti faunistici ed industriali del Pleistocene in Italia»[5]. Il programma del CRPU, dopo alcuni anni di intensa attività che ne fecero il centro principale in Italia per la ricerca sul Paleolitico, conobbe presto una grave crisi legata prima allo scoppio della Grande Guerra e poi alle difficoltà post-belliche. Soltanto nel 1926 fu possibile rilanciarne le attività, grazie all'entrata in scena di un mecenate ricchissimo e di larga cultura scientifica, il conte David Augusto Costantini (1875-1936), che pose le basi per la trasformazione del Comitato in un istituto con basi molto più solide[6]. Questa trasformazione avvenne in un contesto politico completamente mutato. Il regime fascista celebrava il suo quarto anno di potere e Gian Alberto Blanc aveva assunto un ruolo politico di grande rilievo in quanto membro del direttorio del Partito nazionale fascista e del Gran consiglio del fascismo.

La strategia messa a punto nell'ottobre 1926 per rilanciare il CRPU, in buona parte suggerita e resa possibile da Blanc, fu quella di cercare il coinvolgimento diretto del Ministero della pubblica istruzione. L'operazione riuscì in tempi molto brevi. Dopo un incontro di persona con il ministro Pietro Fedele promosso da Blanc, il 1° dicembre il ministro espresse formale apprezzamento per l'iniziativa «di risuscitare l'attività del Comitato per le ricerche di paleontologia umana in Italia» e, per «comprovare tangibilmente il suo interessamento», mise a disposizione un finanziamento di 5000 lire[7]. Due settimane dopo, il ministro accettò la presidenza onoraria del CRPU e nominò Costantini rappresentante del Ministero in seno al Comitato. L'adunanza che si svolse a Firenze il 27 gennaio 1927 sancì la fondazione dell'Istituto italiano di paleontologia umana, la cui sede venne stabilita a Firenze a palazzo Nonfinito, in locali attigui al Museo di antropologia ed etnologia diretto dallo stesso Mochi. Nel corso della prima adunanza fu definito il piano d'azione dei mesi seguenti: perseguire sulla strada del riconoscimento ufficiale, organizzare un grande convegno a Firenze (svoltosi poi nell'aprile 1927) e avviare campagne di scavo volte ad affrontare alcune questioni relative al Paleolitico italiano.

Per quanto riguarda il riconoscimento ufficiale, l'IIPU ottenne un rapido successo, verosimilmente grazie ai rapporti politici di Blanc e alla rete di relazioni di Costantini, che presso la Direzione generale AA.BB.AA. trovò un interlocutore privilegiato nel conte Francesco Pellati (1882-1967)[8]. Il 23 aprile dello stesso 1927 l'IIPU ebbe l'alto patronato del principe di Piemonte, mentre il 23 ottobre ottenne l'erezione in Ente morale (r.d. 23 ottobre 1927, n. 2165). Su un piano istituzionale, questi riconoscimenti dovevano costituire la premessa per un obiettivo più ambizioso: l'assunzione di un ruolo di riferimento nazionale per quanto riguarda le ricerche sul Paleolitico e, di conseguenza, sui resti paleontologici associati.

4. Dibattiti e prime proposte attorno alla tutela dei beni paleontologici

La prima puntuale richiesta di una norma per la tutela dei beni paleontologici si ebbe nel congresso organizzato dall'IIPU a Firenze nel 1927. Nella sessione di chiusura, il 24 aprile, il soprintendente alle antichità dell'Etruria,

5. La citazione è dal Notiziario dell'*Archivio per l'Antropologia e l'Etnologia*, vol. XLII (1912), p. 295.
6. Sulla nascita dell'IIPU ripresento qui in sintesi, con alcune integrazioni, quanto esposto soprattutto in Tarantini, Parenti, 2011, al quale rinvio anche per i riferimenti archivistici. Un breve profilo di Costantini, sulla cui figura di mecenate e organizzatore di cultura mancano del tutto studi approfonditi, in Tarantini, 2008. A mo' di curiosità, ricordo che Costantini era proprietario di (e residente a) villa La Loggia, sulla via Bolognese a Firenze, attuale sede di una casa editrice.
7. P. Fedele, Ministro della pubblica istruzione, al CRPU nella persona di D.A. Costantini, 1° dicembre 1926 (Archivio IIPU – Corrispondenza). Il 15 novembre Mochi aveva informato Costantini che Blanc riteneva opportuno un incontro *de visu* con il ministro, da cui si aspettava molto. Si ricordi che Fedele e Blanc erano all'epoca entrambi membri del Gran consiglio del fascismo.
8. Anche la figura di Francesco 'Franz' Pellati è poco nota e meriterebbe senz'altro un approfondimento per l'importante attività svolta in seno alla Direzione generale AA.BB.AA. dove operò almeno a partire dal 1912 (Bencivenni *et al.*, 1992, p. 209). Nel 1920 risulta a capo del Reparto I – Conservazione dei monumenti della citata Direzione generale (Calendario, 1920, p. 237). Pellati fu figura decisiva nella vita di numerose istituzioni culturali e scientifiche.

Antonio Minto (1880-1954), presentò la seguente mozione: «I Partecipanti al Convegno di Paleontologia Umana in Firenze, compresi dalla necessità che si debba disciplinare il trovamento ed impedire l'esodo di resti fossili che interessano la paleontologia della Penisola fanno voto che la legge 20 giugno 1909 n. 364 venga modificata nell'art. 1 in modo che siano tutelati oltre i resti paletnologici anche quelli *paleontologici*, ad essi strettamente connessi» (Atti IIPU, p. 523).

La presenza di Minto, un etruscologo, al congresso dell'IIPU non deve sorprendere. Al di là del ruolo istituzionale ricoperto in quel 1927, si deve ricordare che Minto era in stretto contatto con gli studiosi del CRPU/IIPU fin dal 1912, con indagini sul campo congiunte rivolte al periodo formativo dell'*ethnos* etrusco. La collaborazione con i naturalisti fiorentini ebbe una grande influenza su Minto, che non a caso diede alle scienze naturali un rilievo e un posto, nell'ambito dell'Istituto di studi etruschi da lui fondato, quale fino allora non si era mai avuto nell'archeologia classica italiana (Tarantini, 2002b).

La mozione presentata da Minto insisteva su due punti specifici: la tutela dei beni paleontologici si rendeva necessaria per «disciplinare il trovamento», e dunque per regolamentare gli scavi al pari di quanto avveniva per le ricerche archeologiche, e per «impedire l'esodo di resti fossili», ovvero l'esportazione possibile per beni non sottoposti a riconoscimento. Il riferimento non è però a tutti i resti fossili: la proposta di tutela riguardava i beni paleontologici «strettamente connessi» a quelli paletnologici. L'indicazione è chiarissima: l'orizzonte della tutela è limitato, nelle intenzioni, ai beni paleontologici provenienti da contesti archeologici.

Al momento non ci è dato sapere se Minto abbia presentato materialmente quella mozione in ragione del suo ruolo istituzionale di soprintendente o perché ne fu promotore. Sembra tuttavia ragionevole credere che Minto, e gli ambienti delle soprintendenze in genere, abbiano svolto un ruolo importante nel sensibilizzare l'IIPU sull'importanza della tutela dei beni paleontologici. Illuminante a questo proposito è la corrispondenza intervenuta nel 1915 tra l'egittologo Ernesto Schiaparelli (1856-1928), in qualità di soprintendente alle antichità del Piemonte e della Liguria, e l'esploratore, etnografo e zoologo fiorentino Elio Modigliani (1860-1932), all'epoca presidente del CRPU.

Schiaparelli aveva sostenuto fin dalla fondazione il CRPU, ma nel 1915 dovette protestare con il Comitato per aver visti pubblicati i risultati di uno scavo a grotta del Pastore (Toirano, IM), avvenuto nell'area di giurisdizione della sua Soprintendenza senza che ne fosse stata richiesta l'autorizzazione e senza alcuna comunicazione[9]. Nella sua risposta Modigliani apportò varie giustificazioni, tra le quali il fatto che «i saggi dovevano preludere a sistematiche ricerche (non ancora eseguite), ricerche per le quali si sarebbe domandato il legale permesso, sebbene fossero destinate a risolvere problemi di paleontologia e non di paletnologia che appartengono al dominio delle Scienze Naturali non certo a quello dell'Archeologia e che quindi legalmente e scientificamente sono fuori della competenza delle R. Soprintendenze d'Antichità». E in relazione alla richiesta di Schiaparelli di consegnare i materiali rinvenuti alla grotta del Pastore alla Soprintendenza, Modigliani aggiungeva: «le ossa di animali sono soggetto di studi naturalistici e la legge non ci fa per esse nessun obbligo. Questo punto difenderemo in qualsiasi sede […] se qualcuno lo contrastasse»[10].

La lettera di Modigliani è una testimonianza interessantissima di come la tutela dei beni paleontologici, e la loro equiparazione ai resti archeologici, potesse essere osteggiata dagli stessi naturalisti. Il parallelo con la situazione francese sembra stringente. Qui infatti, nel 1910, erano stati proprio i ricercatori (con alcune significative eccezioni) a opporsi efficacemente a un *Projet de loi relatif aux fouilles intéressant l'Archéologie et la Paléontologie*, ritenuto addirittura «des plus dangereux pour les intérêts de la Science» dalla *Société préhistorique francaise* (Projet, 1910, p. 612; cfr. Hurel, 2007, pp. 191-203).

La totale libertà di ricerca rivendicata da Modigliani venne respinta in modo netto da Schiaparelli. Interessa qui riportare per esteso almeno un passo della risposta del soprintendente piemontese: «Quanto al materiale rinvenuto nella grotta del Pastore, non è mestiere che io mi dilunghi a chiarire che non si può far distinzione, per ciò che concerne i diritti dello Stato, fra i resti dell'industria umana e le ossa degli animali, trattandosi di elementi che si illustrano reciprocamente e che costituiscono una unità inscindibile. Poiché *non si può dubitare che il materiale paleontologico di qualsiasi natura, sempre che si rinvenga commisto o comunque collegato a prodotti dell'industria umana, rivesta il carattere di vero e proprio materiale archeologico*»[11].

La lucida argomentazione di Schiaparelli chiama in causa il concetto di contesto archeologico, del quale i resti paleontologici sono considerati parte integrante. E mostra come la tutela, nella visione di Schiaparelli come poi di Minto, dovesse includere i beni paleontologici in quanto collegati a un contesto archeologico.

Tra il 1915 e il 1927 negli ambienti dell'IIPU si osserva dunque un passaggio dalla non tutela in funzione della libertà di ricerca alla richiesta di tutela per garantire la scientificità delle ricerche e limitare l'esportazione di beni paleontologici. I rapporti con gli ambienti delle soprintendenze

9. E. Schiaparelli a E. Modigliani, 7 aprile 1915 (Archivio MIFP, IIb4, Corrispondenza CRPU).

10. E. Modigliani a E. Schiaparelli, 12 aprile 1915, minuta (Archivio MIFP, IIb4, Corrispondenza CRPU).

11. E. Schiaparelli a E. Modigliani, 20 aprile 1915 (Archivio MIFP, IIb4, Corrispondenza CRPU). Il corsivo è aggiunto.

devono avere influito in questo senso, unitamente forse a un cambio di strategia istituzionale dell'IIPU, che come abbiamo visto ambiva ad accreditarsi come ente di riferimento per la paleontologia umana e doveva dunque vedere favorevolmente un intervento regolatore dello Stato.
Ad ogni modo, dopo la mozione letta da Minto al congresso IIPU nell'aprile 1927 non ci risultano iniziative concrete e immediate volte a favorire l'approvazione di una norma di tutela dei beni paleontologici. Una svolta e un'accelerazione in tal senso fu dettata da una circostanza specifica, pochi mesi dopo.

5. La grotta di San Ciro e l'emanazione del r.d.l. n. 2461/1927

Subito dopo la sua costituzione l'IIPU aveva avviato un ampio programma di ricerche sul campo che si focalizzò sulla verifica della consistenza di depositi archeologici in grotta, come noto i più favorevoli per la conservazione di sequenze di epoca paleolitica. Le ricerche si concentrarono soprattutto sui Balzi Rossi, in Liguria, per la cui esplorazione venne costituito d'intesa con la locale Soprintendenza e con la Direzione generale AA.BB.AA. un apposito Comitato tecnico per le grotte dei Balzi Rossi. Ma nelle intenzioni soprattutto di Costantini l'azione dell'IIPU in questo senso doveva essere assai più vasta. A questo fine, con il sostegno della Direzione generale AA.BB.AA., venne predisposta una circolare da inviare a tutte le Soprintendenze per raccogliere dati «riguardanti l'esistenza di caverne o giacimenti quaternari all'aperto; con speciale riferimento a quelli su cui esistano indizi tali da reclamarne l'esplorazione immediata»[12]. Inoltre Costantini sollecitò anche vari studiosi collegati in qualche modo con l'IIPU a intraprendere ricerche mirate, assicurando il suo sostegno economico. Così, ad esempio, incoraggiò Eugenio Boegan e Raffaello Battaglia a condurre ricerche sulle grotte del Carso triestino e si impegnò personalmente in una ricognizione diretta su una serie di grotte dell'Italia settentrionale.
In questo contesto si colloca, nel giugno 1927, l'invito al geologo e paleontologo Ramiro Fabiani (1879-1954), dal 1925 titolare della cattedra di geologia all'Università di Palermo, a intraprendere ricerche presso la grotta di San Ciro, posta nelle immediate vicinanze del capoluogo siciliano[13].

12. D.A. Costantini, per l'IIPU, al soprintendente E. Schiaparelli, 22 giugno 1927 (Archivio IIPU) e D.A. Costantini, per l'IIPU, al soprintendente P. Orsi, 24 agosto 1927 (Archivio Paolo Orsi, Fondazione Museo Civico di Rovereto).
13. L'invito a Fabiani era stato inviato contemporaneamente a una richiesta di nulla osta al soprintendente della Sicilia Paolo Orsi (D.A. Costantini e A. Mochi, per l'IIPU, al soprintendente P. Orsi, 1° giugno 1927 – Archivio Paolo Orsi, Fondazione Museo Civico di Rovereto).

Si trattava di uno dei siti con faune pleistoceniche più famosi d'Europa, oggetto di un'impressionante spoliazione tra il settembre 1829 e il marzo 1830 (Scinà, 1831, pp. 7-8), quando il suo deposito ossifero incredibilmente ricco venne scavato dagli abitanti del posto che ne ricavarono ben 400 quintali di ossa fossili vendute poi sui mercati francese e inglese per la produzione del carbone animale, che a partire dal 1812 era utilizzato per la raffinazione e la decolorazione dello zucchero di canna. Attribuita a resti di fauna tipicamente africana (ippopotami ed elefanti) già nel 1830, con la conferma diretta del grande Georges Cuvier e grazie anche all'intervento di una commissione appositamente istituita dal governo borbonico (Scinà, 1831)[14], la fauna fossile di San Ciro fece rapidamente il suo ingresso nei musei naturalistici – a partire da quello di Parigi – e attirò l'interesse dei maggiori paleontologi europei (si veda ad esempio l'ampia relazione di Alexander Turnbull Christie, 1832, presentata alla Geological society of London dal suo presidente, Roderick Murchinson; *fig.* 1).
La grotta divenne subito meta di visita dei naturalisti (un'autorevole testimonianza si trova sulla diffusissima *Revue des deux mondes*: Quatrefages, 1845, pp. 963-966) e, più in generale, tappa obbligata delle escursioni turistiche nei dintorni di Palermo. Non a caso la ritroviamo in quella che è la prima guida turistica moderna, il Baedeker, che ci informa anche che «children at the entrance offer bones and teeth for sale» (Baedeker, 1893, p. 274). Questa prassi si trova confermata dal naturalista vicentino Paolo Lioy, che informava il lettore che presso la grotta di San Ciro «il viaggiatore è circondato da stuoli di giovanette dei dintorni che gli offrono sanne [*sic*], mandibole o costole di ippopotami e di elefanti» (Lioy, 1868, p. 306). Il deposito era evidentemente inesauribile e il suo sfruttamento continuo.
La risposta di Fabiani all'invito dell'IIPU di intraprendere nuove ricerche mostra come le ferite che avevano interessato la grotta di San Ciro fossero ancora aperte e che non vi era che un modo per affrontare il problema. Scriveva Fabiani:
«Fin dal 1925 mi occupo della questione degli scavi a S. Ciro. Le cose stanno in questi termini: il proprietario, non essendovi legge alcuna che disciplina gli scavi paleontologi, può disporre come crede dei suoi giacimenti ossiferi. Pareva in un primo tempo che si potesse combinare in qualche forma l'acquisto da parte del Governo, ma la speranza è sfumata, anzi qualche settimana fa il Barone Bagnasco ha ricevuto avviso dal Ministero della P.I. che è lasciato completamente libero.
Un tempo il Bagnasco aveva avuto trattative con una ditta tedesca la quale, acquistato il deposito ossifero avrebbe

14. Per una contestualizzazione dell'attività di Scinà, cfr. Cultraro, 2020.

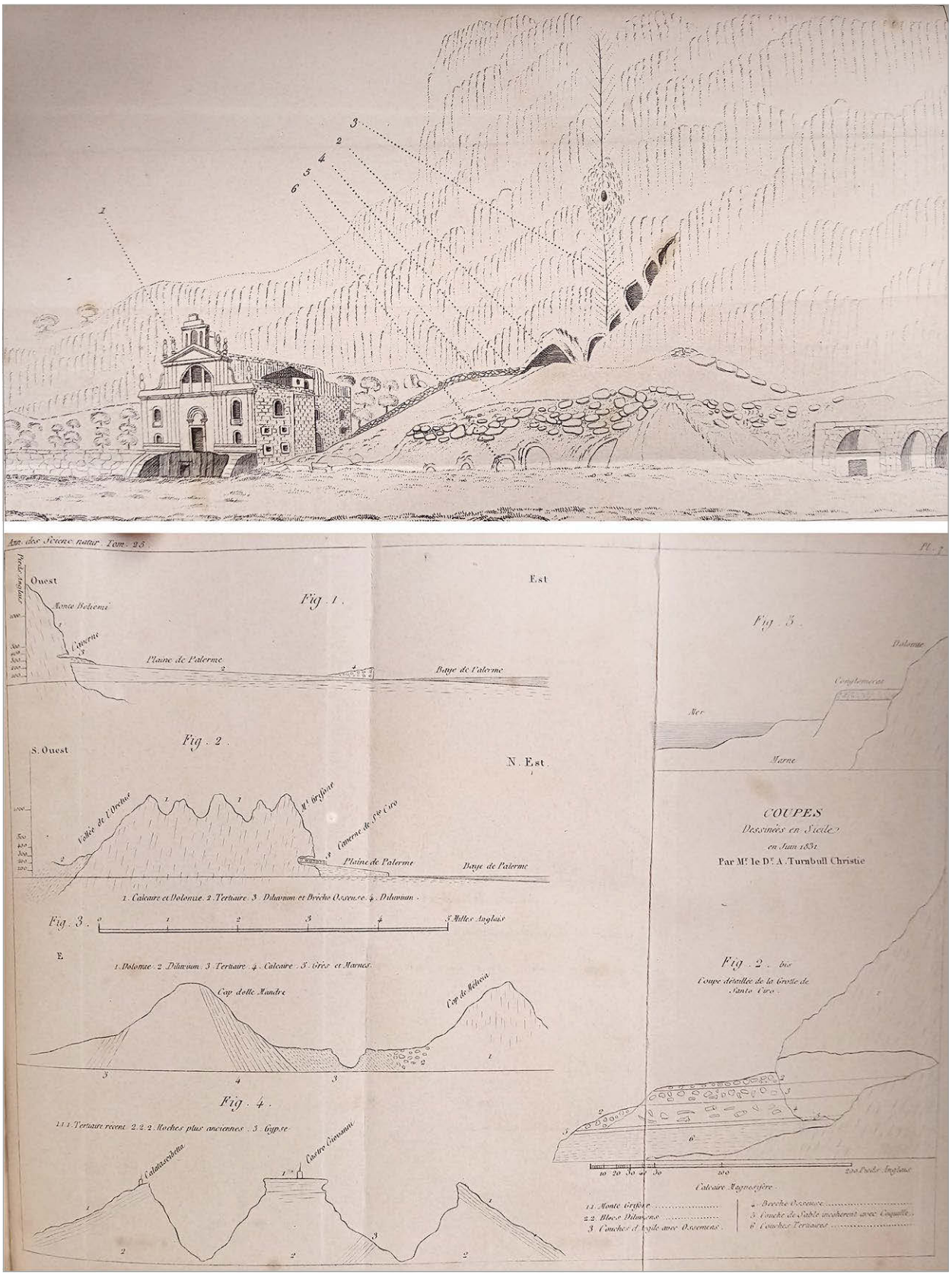

Fig. 1 – In alto: l'area della chiesa di S. Ciro nei pressi di Palermo, con indicazione della vicina grotta con resti fossili (n. 2), di altre grotte senza resti fossili (n. 3) e di una trincea aperta nelle breccia ossifera (n. 4). In basso: sezione di dettaglio della grotta di S. Ciro con il suo deposito (sulla destra) e spaccati dell'area. I disegni furono realizzati dal naturalista inglese Alexander Turnbull Christie e pubblicati sugli *Annales des sciences naturelles* nel 1832, a testimonianza della rilevanza internazionale dei ritrovamenti paleontologici effettuati nella grotta di S. Ciro.

fatto lo sfruttamento industriale e scientifico (pure sotto forma industriale) dei materiali osteologici estratti.
Tutto il mio lavoro è stato in questi due anni per impedire che una simile eventualità abbia a verificarsi. In altri termini io mi sono interessato in tutti i modi per far sì che, chiunque avrà a praticare gli scavi, debbano i pezzi unici o comunque interessanti stare in un Museo Italiano.
Ma per fare ciò era (ed è) necessario prima di tutto che venga promulgata una legge che tuteli gli scavi di materiali paleontologici alla stessa guisa in cui sono tutelati i prodotti di qualunque scavo archeologico. E questo purtroppo non mi riuscì di raggiungere, pure avendo ripetutamente interessati il Ministero della P.I., il Senatore Orsi, il barone on. Blanc! […]
E, ripeto, ora il barone Bagnasco può disporre a suo talento del deposito ossifero (pel quale so d'altra parte che ha delle pretese elevate) e tutto perché non viene emanata una disposizione legislativa che regoli gli scavi paleontologici. Il punto è sempre questo»[15].
La lettera di Fabiani mostra come la necessità di una norma di tutela dei beni paleontologici fosse fortemente avvertita da almeno una parte della comunità scientifica, in relazione anzitutto all'esigenza di impedire l'esportazione di quei beni – esigenza già richiamata nella mozione di Minto al congresso IIPU, a cui anche Fabiani aveva partecipato (Atti IIPU, 1927, p. 8).
In questo contesto, ma non sappiamo quando con precisione, Costantini espresse a Pellati viva preoccupazione riguardo la grotta di San Ciro. Il 26 settembre 1927 Pellati informava al proposito Costantini: «Circa gli scavi di S. Ciro, posso darle notizie più confortanti. […] come Le promisi, io *ho provveduto subito a far predisporre un articolo di modifica alla legge vigente nel senso di far mettere sotto la nostra tutela anche le cose di interesse paleontologico*; il relativo Decreto-Legge è stato già approvato dal Consiglio dei Ministri e a giorni entrerà in vigore, cosicché subito dopo si potranno emettere i veti relativi, e daremo le occorrenti istruzioni al Fabiani […]»[16].
Al conte Francesco Pellati, archeologo e ispettore della Direzione generale AA.BB.AA., spetta dunque l'iniziativa diretta della stesura dell'art. 1 del r.d.l. n. 2461/1927, che apparve come la soluzione ai problemi sollevati da Costantini (e a lui da Fabiani) riguardo la grotta di San Ciro e la tutela della sua sua fauna pleistocenica. Costantini fu naturalmente molto soddisfatto della notizia e suggerì «che ne sia data comunicazione immediata al Ministero degli Interni, affinché raccomandi ai Signori Prefetti di farla rispettare. Ricevo continuamente notizie da ogni parte d'Italia, coll'avvertimento che si 'sta grattando' un po' dappertutto, e non sempre '*pour la bonne cause*'»[17].
Il seguente *iter* parlamentare non incontrò ostacoli, né sollevò discussioni. La conversione in legge venne approvata dal Senato nella tornata del 5 maggio 1928. La relazione del ministro Fedele ne tracciava brevemente il contenuto, ritenendo piuttosto opportuno soffermarsi sulla «modificazione di maggior rilievo» introdotta dall'art. 2 dello stesso r.d.l., che interveniva eliminando l'inalienabilità per i beni degli enti morali precedentemente prevista dall'art. 2 della legge 20 giugno 1909, n. 364[18]. I due articoli in sostanza si compensavano, uno allargando l'altro restringendo il patrimonio ritenuto inalienabile.
Il 21 maggio la Commissione permanente per l'esame dei progetti per la conversione in legge dei decreti legge confermava la decisione del Senato. Il relatore, l'onorevole Giunio Salvi (1869-1952), sottolineava come il «materiale [paleontologico] debba considerarsi con gli stessi criteri con cui viene considerato quello riguardante la storia, l'archeologia e la paletnologia del nostro Paese, e che pertanto debba essere assoggettato alle stesse norme di conservazione e di tutela. [….] In tal modo si completa il patrimonio culturale del nostro Paese e se ne salvaguardia l'inalienabilità»[19].
Considerato che la stesura di questa norma nasceva proprio dal rischio di esportazione dei beni paleontologici della grotta di San Ciro, e considerato l'insieme delle norme in discussione, sembra proprio che il tema dell'inalienabilità – e dunque del mantenimento al patrimonio nazionale – abbia avuto maggiore centralità rispetto a quello propriamente scientifico.
Il disegno di legge venne infine approvato nella tornata della Camera dei deputati del 22 maggio 1928 con 171 voti favorevoli e un contrario. Non ci è dato conoscere il nome del deputato contrario[20].

15. R. Fabiani a Direzione IIPU, 9 giugno 1927 (Archivio IIPU, Corrispondenza 7.1)
16. F. Pellati a D.A. Costantini, 26 settembre 1927 (Archivio MIFP, IIb4, IIPU-corrispondenza). Il corsivo è aggiunto.
17. D.A. Costantini a F. Pellati, 29 settembre 1927 (Archivio MIFP, IIb4, IIPU-corrispondenza).
18. Atti Parlamentari. Senato del Regno (n. 1292). Disegno di legge comunicato alla Presidenza dal Ministro dell'Istruzione pubblica [Fedele] il 4 febbraio 1928. Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1927, n. 2461, che apporta modificazioni alla legge 20 giugno 1909, n. 364, per le antichità e belle arti (testo a stampa consultato presso l'Archivio storico della Camera dei Deputati – Archivi – Legislatura XXVII, sessione 1924-29. Incarti delle commissioni, vol. 1173).
19. Atti Parlamentari, Legislatura XXVII – sessione 1924-28. Relazione della Commissione permanente per l'esame dei progetti per la conversione in legge dei decreti-legge. Conversione in legge del regio decreto 24 novembre 1927, n. 2461. Seduta del 21 maggio 1928 (testo a stampa consultato presso l'Archivio storico della Camera dei Deputati – Archivi – Legislatura XXVII, sessione 1924-29. Incarti delle commissioni, vol. 1173). Si segnala nel testo a stampa un refuso, con «paleontologia» in luogo di «paletnologia»; la presenza nel medesimo incarto del testo manoscritto della relazione di Salvi ha permesso di verificare trattarsi di un errore di stampa. Nella citazione qui riportata abbiamo corretto il refuso.
20. Il resoconto stenografico della seduta si può leggere in Atti parlamentari, 1928, p. 9023. L'indicazione dei votanti è a p. 9047.

Ringraziamenti

La consultazione dell'archivio del Museo e Istituto fiorentino di Preistoria mi è stata facilitata dalla consueta cortesia di Fabio Martini e Domenico Lo Vetro. Grazie alla preziosa disponibilità di Barbara Saracino e Luciano Bruni mi è stato possibile consultare a distanza l'archivio dell'Istituto italiano di paleontologia umana conservato nella sede di Anagni (FR), superando così le difficoltà altrimenti insormontabili causate dalla pandemia di Sars-Cov-2.

Riferimento bibliografici

Atti IIPU (1927). Atti della prima riunione dell'Istituto italiano di paleontologia umana (Firenze, 21-24 aprile 1927). *Archivio per l'Antropologia e l'Etnologia* LVIII (1928).

Atti parlamentari (1928). *Atti parlamentari. Camera dei deputati. Legislatura XXVII. 1ª sessione. Discussioni. Tornata del 22 maggio 1928*. Testo disponibile all'indirizzo: https://storia.camera.it/regno/lavori/leg27/sed230.pdf.

Baedeker K. (1893). *Italy. Handbook for travellers. III. Southern Italy and Sicily*. Lipsia: Baedeker (11ª edizione).

Bencivenni M., Dalla Negra R., Grifoni P. (1992). *Monumenti e istituzioni. II. Il decollo e la riforma del servizio di tutela dei monumenti in Italia. 1880-1915*. Firenze: Alinea.

Calendario (1920). *Calendario generale del Regno d'Italia pel 1920. Compilato a cura del Ministero dell'interno*. Roma: Tipografia delle Mantellate.

Cioppi E., Bellucci L., Dominici S. (2020). Pratiche di gestione del patrimonio paleontologico italiano. *Museologia scientifica* n.s. 14, pp. 103-112.

Cultraro M. (2020). *In Ciclopia regna:* primi sviluppi della paletnologia e nascita dei musei preistorici nella Sicilia preunitaria. In: Malacrino C., Quattrocchi A., Di Cesare R., a cura di, *L'antichità nel Regno. Archeologia, tutela e restauri nel Mezzogiorno preunitario.* Atti del convegno (Reggio Calabria, 26-29 aprile 2017). Reggio Calabria: Kore, pp. 155-163.

Gambari F. (2000). La normativa attuale e i cambiamenti in atto. In: *Quale futuro per la preistoria in Italia.* Atti del convegno (Firenze, 27-28 novembre 1998). Firenze: IIPP, pp. 73-81.

Hurel A. (2007). *La France préhistorienne de 1789 à 1941*. Paris: CNRS éditions.

Lioy P. (1868). *Escursione sotterra.* Milano: Treves.

Martinetto E., Baldanza A., Ceregato A., Gentili S., Zorzin R. (2018). Fossili italiani, che cosa si può fare? *Museologia scientifica* n.s. 12, pp. 71-81.

Pessina A., Wierer U. (2020). Riflessioni sulla tutela dei beni paleontologici in Italia e in Europa. In: Arbeid B., Pessina A., Tarantini M., a cura di, *Tutela & Restauro 2016.2019. Notiziario della Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato*. Firenze: All'Insegna del Giglio, pp. 19-26.

Pigorini L. (1904). La grotta Romanelli presso Castro in Terra d'Otranto. *Bullettino di Paletnologia Italiana* XXX, pp. 145-155.

Projet (1910). Projet de loi sur les fouilles archéologique. *Bulletin de la Société préhistorique française* VII (12), pp. 612-635.

Quatrefages, M.A. de (1845). Souvenirs d'un naturaliste. Les Côtes de Sicile. I. La Grotte de San Ciro, la Torre dell'Isola. *Revue des deux monde* XIV (n.s.), pp. 959-979.

Scinà D. (1831). *Rapporto sulle ossa fossili di Mardolce e degli altri contorni di Palermo*. Palermo: Reale Tip. di Guerra.

SIPS (1912). *Atti della Società italiana per il progresso delle scienze. Quinta riunione* (Roma, ottobre 1911). Roma: Società italiana per il progresso delle scienze.

SPI (2018). Legislazione in materia di beni paleontologici in Italia. Atti della tavola rotonda (Trento, 9 giugno 2018). *Bollettino della Società paleontologica italiana* 57 (3). Testo disponibile al sito http://paleoitalia.org/media/attachments/news_news/183/legislazione_beni_paleontologici_Italia_ONLINE.pdf (consultato il 14/05/2021).

SPI (2019). *La conservazione dei beni paleontologici: stato dell'arte e aspetti da valorizzare.* Atti del convegno (Firenze, 6 maggio 2019). Testo disponibile al sito http://paleoitalia.org/media/attachments/news_news/221/la_conservazione_dei_beni_paleontologici_SPI.pdf (consultato il 14/05/2021).

Stasi P.E., Regalia E. (1904). Grotta Romanelli (Castro, Terra d'Otranto). Stazione con faune interglaciali calde e di steppa. *Archivio per l'Antropologia e l'Etnologia* XXXIV, pp. 15-78.

Strobel P. (1877). Alcune osservazioni intorno all'uomo fossile. *Bullettino di Paletnologia italiana* III, pp. 145-166.

Tarantini M. (2002a). Tradizioni e tensioni disciplinari nell'archeologia preistorica italiana tra Ottocento e Novecento. *Origini* XXII, pp. 7-43.

Tarantini M. (2002b). Archeologia e scienze naturali in Italia. Il caso dell'organizzazione degli studi etruschi (1925-1932). *Rassegna di Archeologia* 19B, pp. 321-351.

Tarantini M. (2008). Mecenatismo e archeologia. L'attività del conte David Augusto Costantini (1926-1936). In: De Pascale A., Del Lucchese A., Raggio O., a cura di, *La nascita della paletnologia in Liguria.* Bordighera: Istituto Internazionale di Studi Liguri, pp. 359-362.

Tarantini M. (2012). *La nascita della paletnologia in Italia*. Quaderni del Dipartimento di archeologia e storia delle arti dell'Università di Siena, 66. Firenze: All'Insegna del Giglio.

Tarantini M., Parenti F. (2011). L'origine de l'Institut Italien de Paléontologie Humaine: science, institutions et relations internationales (1911-1936). In: De Lumley H., Hurel A., a cura di, *Cent ans de préhistoire. L'Institut de Paléontologie Humaine.* Paris: CNRS éditions, pp. 120-132.

Turnbull Christie A. (1832). Sur certains dépôts récents de la Sicile et sur les phénomènes relatifs à leur élévation. *Annales de sciences naturelles* 25, pp. 164-208.